

Parafrasando Bertolt Brecht (Ai posteri): “Stiamo vivendo davvero in tempi oscuri!” Mi riferisco ovviamente all’Università!

Un lampante esempio: è evidente che l’aumento della domanda formativa, obiettivo strategico del Paese, richiede un adeguato aumento della docenza e ciò si traduce, inevitabilmente, in un maggior impegno finanziario per gli Atenei.

Ma il finanziamento globale del Sistema sta subendo, invece, insostenibili decurtazioni: basti considerare che per ogni cessazione, il 50% dell’importo liberato viene riassorbito a livello centrale e solo il 50% residuo può essere utilizzato per il reclutamento sostitutivo, ma nel rispetto di vincoli ben precisi. Il 50%, infatti, deve essere finalizzato all’assunzione di ricercatori, il 30% al reclutamento di associati e personale tecnico amministrativo e non oltre il 20% al reclutamento di ordinari.

Esemplifico: dei 100.000 euro figurativi resi disponibili dalla quiescenza di un ordinario, 50.000 euro vengono riassorbiti, 25.000 destinati al reclutamento dei ricercatori, 15.000 al reclutamento di associati e personale tecnico-amministrativo e non più di 10.000 al reclutamento di ordinari.

Il persistere di questo impianto modificherà in maniera rilevante i rapporti numerici tra ricercatori, associati e ordinari, traducendosi in un numero di ricercatori che, a regime, dovrebbe raggiungere il 50% del totale del corpo docente.

È bene ricordare che questi nuovi ricercatori, in linea con l’attuale normativa, andranno ad assumere una posizione a tempo determinato, poco incentivante perché mal remunerata e gravata dal rischio terribile di rimanere senza lavoro alla scadenza del contratto.

Gli ordinari dovrebbero assestarsi intorno al 20% del totale, mentre gli associati e il personale tecnico-amministrativo si assesterebbero, complessivamente, al 30%.

Le garanzie di progressione verticale saranno quindi molto modeste e c'è seriamente da temere che tutto ciò finisca per favorire un esodo di massa dagli Atenei.

Devo dire che ogni giornalista che mi avvicina per parlare della riforma mi chiede se è buona o sbagliata. In genere, rispondo che, innanzitutto, in un momento di stagnazione del sistema, è comunque positivo il varo di una riforma, perché interrompere la stagnazione significa creare, attraverso il cambiamento, il presupposto per una ripresa. Ritengo, in altre parole, che il cambiamento sia, in ogni caso, un elemento positivo, perché apre quanto meno ad una speranza di miglioramento.

Ridurre i corsi di laurea, evitando la tanto criticata frammentazione, è positivo; innalzare ad almeno 35 unità il numero minimo di docenti per costituire un dipartimento è certamente positivo; attribuire una quota percentuale di risorse in base al merito è sicuramente positivo e, di conseguenza, è positiva anche l'istituzione di un organismo finalizzato a valutare la qualità delle attività formative e la qualità della ricerca.

C'è da riflettere, invece, sul cambiamento della modalità di reclutamento dei docenti, che introduce nella gestione dei concorsi il conseguimento di una idoneità nazionale, affidata a commissioni estratte a sorte.

Affidarsi alla dea bendata non significa necessariamente garantire imparzialità e neppure la qualità e l'equità del giudizio sui candidati, soprattutto se l'asticella per conseguire l'idoneità verrà posizionata ad un livello troppo basso.

Inoltre, affidare la composizione delle commissioni *sic et simpliciter* ad un meccanismo estrattivo, potrebbe creare situazioni di imbarazzo, laddove la qualità scientifica di chi è chiamato a giudicare risultasse, paradossalmente, inferiore a quella dei candidati.

È evidente che queste considerazioni preliminari riguardano la Legge 240 nel suo impianto globale, comune a tutte le aree disciplinari.

Ritengo, invece, che il compito prevalente che mi è stato affidato sia quello di una rilettura della Legge 240 tesa a cogliere specificità e opportunità di potenziale interesse più coerenti con la nostra dimensione culturale e professionale. Quella che vi propongo è una rilettura, tesa ad evidenziare opportunità e specificità, come dire, *medicine tailored*.

Incominciamo dall'**Art. 2, comma 2, lett. a) Organi e articolazione interna delle università**, che introduce una.... semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale **attribuzione al dipartimento** delle seguenti funzioni: ricerca scientifica, attività didattiche e formative, **attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie**.

Scompaiono le funzioni tradizionali della Facoltà (non necessariamente il nome), che vengono trasferite al Dipartimento e tra le attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie alle attività didattiche e formative si inserisce certamente l'**assistenza**.

Lo stesso Art. 2, comma 2, lett. b), che fissa ad almeno 35 unità il numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato che afferiscono al dipartimento (ovvero quaranta per le università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità), **introduce anche il concetto di afferenza a settori scientifico-disciplinari omogenei**.

**Omogeneità**: un aspetto certamente non secondario, a partire proprio dall'interpretazione del termine.

Come intendere l'omogeneità? Orizzontale (SSD)? Verticale (coerenza degli SSD con i CdL)? Di macroarea di appartenenza? A mio parere un'esigenza fondamentale è quella di non scompaginare completamente l'impianto attuale dei dipartimenti, di quelli che funzionano, ovviamente.

Aggiungo che l'**Articolo 11 – Dipartimenti, dello Schema d'Intesa Regione-Università** dice che “Di norma i DAI (Dipartimenti ad Attività Integrata) corrispondono ai Dipartimenti Universitari (DU). Ove non vi sia corrispondenza e ciò sia ritenuto di ostacolo al buon funzionamento dell'AI, si pronuncia in merito l'Organo d'indirizzo (Art. 8), in apposita seduta”.

Attenzione: voglio ricordare, in proposito, che la ricerca interdisciplinare è quella di maggior successo: in sostanza, l'interdisciplinarità del dipartimento è senz'altro un valore aggiunto.

In tal senso, per fare un semplice esempio, DU altamente interdisciplinari come Neuroscienze e Biotecnologie mal si conciliano con questo requisito di corrispondenza tra DU e DAI! Personalmente ritengo che l'argomento meriti attenta riflessione, magari individuando nei DU a più elevata espressione interdisciplinare specifiche sezioni più direttamente coinvolte nell'attività assistenziale, senza mutilare inutilmente un *driver* fondamentale della ricerca di successo che è proprio l'interdisciplinarità.

Ma torniamo all'Art. 2 della legge e, in particolare, al comma 2, lett. c (Organi e articolazione interna delle università), che prevede:

- la facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche.

➤ E aggiunge che “... ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali... *le strutture assumono i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione*, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

In sostanza, la presenza dell'assistenza affida alla Struttura (Scuola o Facoltà, perché non mantenere proprio la dizione Facoltà?) funzioni di raccordo che vanno ben oltre le semplici “funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche”, una specificità questa molto importante in chiave di rapporto con l'AI, in modo particolare laddove esistano diversi DAI ed è maggiormente sentita l'esigenza di un organismo rappresentativo di tutte le realtà assistenziali. Un organismo dotato di elevata autorevolezza e contrattualità, che deve essere ufficialmente riconosciuto dalla AI e ben delineato quindi nello Schema d'Intesa Regione-Università, che dovrebbe recepire e riconoscere la funzione di coordinamento dell'Organo deliberante previsto all' Art. 2, comma 2, lett. F) della L 240 (Organi e articolazione interna delle università), dove si fa riferimento alla...*istituzione di un organo deliberante delle strutture...* così composto:

- direttori dei dipartimenti,
- rappresentanza elettiva degli studenti,
- docenti (*in misura globalmente non superiore al 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti*), scelti, secondo modalità definite dallo statuto, tra i componenti delle giunte dei DIP, ovvero tra i coordinatori dei CdS o di dottorato ovvero *tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura.*

Ricordo che in questo organo le funzioni di presidente competono a professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso, ovvero nominato secondo modalità definite dallo statuto.

*L'organo e il suo Presidente dovranno svolgere un'importante funzione di raccordo tra università, Azienda e Regione e dobbiamo quindi impegnarci perché buona parte (se non tutti) i componenti dell'organo stesso e, soprattutto, il Presidente, siano personalità altamente rappresentative della compagine assistenziale.*

In sostanza, desidero ribadire, che proprio questo organo deliberante potrebbe assolvere le funzioni previste nello **Schema d'Intesa Regione-Università**, che recita (Articolo 10 - Organizzazione delle Aziende integrate ospedaliero-universitarie):

1. L'organizzazione delle AI, con riferimento alle esigenze assistenziali ed a quelle di ricerca e formative, derivanti dagli ordinamenti didattici nazionali, è definita nell'Atto aziendale...
2. L'Università definisce le tipologie di strutture organizzative dipartimentali per le attività assistenziali che sono essenziali per la formazione in relazione agli ordinamenti didattici definiti a livello nazionale.

Anche l'**Art. 3, comma 1 (Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)** offre importanti spunti di riflessione, dove recita... Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, **due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.**

Nell'ambito delle Strutture/Facoltà e Dipartimenti, la scelta strategica di attività vocazionali, non competitive tra loro, ma mirate allo sviluppo di sinergie, potrebbe rappresentare un percorso virtuoso verso la creazione di Poli multidisciplinari integrati d'eccellenza.

Questi Poli d'eccellenza potrebbero giocare un ruolo rilevante come fonte di economia, diretta ed indotta, anche per il territorio.

Ricordo anche che l'**Art. 3, comma 5** dispone, altresì, in merito a *eventuali procedure di mobilità di professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo*.

In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati (**Art. 3, comma 5**).

Ad adiuvandum, ricordo, inoltre (**Art. 6, comma 11**) che i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7.

Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali.

*Si tratta di una sfida, nella quale sarebbe indispensabile affiancare Enti pubblici e privati nella gestione dei Poli Integrati, anche attraverso l'istituzione di Fondazioni o coinvolgendo le Fondazioni universitarie dove già esistono.*

Per concludere, alcune considerazioni sui Ricercatori a tempo determinato (TD) e sui contratti di insegnamento.

Uno dei rischi maggiori che possono correre le Facoltà di Medicina (preferisco chiamarle così) è quello che i ricercatori TD trovino difficoltà ad inserirsi a pieno titolo nelle attività assistenziali.

Questa evenienza accentuerebbe una delle lacune storiche e più criticate delle nostre Facoltà: quella di creare competenze indiscutibili e sufficientemente precoci nei settori della didattica e della ricerca, ritardando, invece, in maniera inaccettabile, l'assunzione delle responsabilità assistenziali. Ritengo, invece, che ci si debba battere, perché in stretta continuità con la specializzazione e/o il dottorato, ai ricercatori TD, siano offerte le stesse chance assistenziali che competono oggi ai ricercatori TI (purtroppo in via di estinzione). Sarebbe deleterio se passasse il concetto che l'inserimento strutturale nell'assistenza fosse rimandato alla presa di servizio come associato: immaginate, ad esempio, i danni irreparabili che questa scelta immotivata comporterebbe in termini di *skill shortage* !

Tutto deve essere chiaro fin dall'inizio: i ricercatori TD devono sostituire progressivamente, anche in ambito assistenziale, quelli a tempo indeterminato e questo aspetto deve essere chiaramente previsto nello Schema d'Intesa Regione-Università.

Ritengo, infine, che analoghe considerazioni siano valide anche per i contratti annuali per attività di insegnamento (almeno quelli a titolo oneroso), che assicurerebbero la continuità tra la specializzazione/dottorato e la posizione di ricercatore a contratto.

Se non saremo in grado di affrontare questi problemi, aggiungeremo al dramma del precariato un ulteriore dramma: quello della discontinuità del precariato stesso!

E questa sarebbe la più umiliante delle sconfitte per le Facoltà di Medicina che, con un sussulto di dignità, abbiamo il dovere di risparmiare ai nostri giovani.